

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1233

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MARANGONE, FRANCO PASQUALE, MALAGUGINI, CODIGNOLA, PAOLICCHI, DE LAURO MATERA ANNA

Presentata il 21 maggio 1959

Norme integrative del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge 25 luglio 1952, n. 1059, recante disposizioni sull'esame di maturità e di abilitazione a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Accogliendo le vive e ripetute istanze che ci sono pervenute da associazioni sindacali e professionali e, direttamente da parte degli insegnanti interessati, ci onoriamo presentare al Parlamento una proposta di legge integrativa del decreto legislativo 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge 25 luglio 1952, n. 1059. La nostra proposta riguarda i professori di storia dell'arte nei licei classici: e cioè una categoria che, pur avendo riconosciuto il diritto alla cattedra, non trova la implicita equiparazione, nei confronti delle altre categorie insegnanti, per quanto attiene alla funzione di commissario negli esami di maturità classica.

Consentiteci, onorevoli colleghi, di richiamare alla vostra memoria le vicende di questi benemeriti ma trascurati professori.

Ci sembra doveroso mettere in evidenza che, istituito nel 1923, l'insegnamento della storia dell'arte acquistò dignità di cattedra di ruolo solo nel 1948 con la legge n. 1188; il che significa che ci sono voluti 25 anni per concedere alla storia dell'arte pieno diritto di cittadinanza nella scuola classica, il che significa che questa categoria di professori ha attraversato 25 anni di apprendistato!

La cattedra di storia dell'arte nei licei classici era conferita, prima del 1948, solo

per incarico. Con l'articolo 72 del regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti di istruzione media (regio decreto 4 maggio 1925, n. 653) venne stabilito che « per operazioni di esame nella materia il cui insegnamento è conferito soltanto per incarico il presidente della Commissione può incaricare un commissario che egli riconosce idoneo come commissario aggregato ». Intervenne in seguito il regio decreto 5 maggio 1927, il quale, sostituitosi al precedente, definì la posizione degli aggregati dichiarando che « per le sole prove orali, grafiche o pratiche, rispettivamente, sono aggregati alla Commissione di abilitazione tecnica per la sezione commercio e ragioneria un commissario per le scienze, a quella di abilitazione magistrale uno per la musica e uno per il disegno, a quella di maturità scientifica uno per il disegno, a quella di maturità classica uno per la storia dell'arte. I commissari aggregati esprimono il proprio giudizio ma non hanno diritto al voto ».

Finalmente nel 1948, con legge 7 maggio 1948, n. 1148, la categoria dei professori di storia dell'arte trova la sua sistemazione nei ruoli: detta legge istituisce la cattedra di ruolo nei licei classici e inserisce i professori di ruolo nel gruppo A, ruolo A, e applica di conseguenza nei loro confronti « tutte le

norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori dello stesso gruppo e ruolo ». Tuttavia di tale mutata situazione non appare traccia nel decreto legislativo 24 giugno 1952, n. 649. Infatti nel dettare le nuove disposizioni sull'esame di maturità e abilitazione a conclusione degli studi nelle scuole secondarie, e nello stabilire che le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministero e sono composte da sei membri scelti tra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori, all'articolo 6 dà facoltà al presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice membri particolarmente competenti con voto consultivo! Nel novero di questi, nonostante l'inserimento nei ruoli e l'equiparazione operata dalla legge 7 maggio 1948, vengono tuttora a trovarsi i professori di storia dell'arte nei licei classici.

A noi sembra, onorevoli colleghi, che tale situazione non abbia alcuna ragione di sussistere. I criteri limitativi presenti nei decreti del 1925 e del 1927 trovavano la loro giustificazione nel fatto che le cattedre di storia dell'arte erano conferite esclusivamente per incarico. Con l'inserimento nei ruoli, le norme limitative riferentesi alla partecipazione degli insegnanti di storia dell'arte alle Commissioni di esame dovrebbero considerarsi implicitamente abrogate. Non essendo ciò avvenuto, sottoponiamo alla vostra attenzione le integrazioni agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge 25 luglio 1952, n. 1059, e confidiamo nel vostro unanime consenso, convinti come siamo della necessità di avviare a giusta soluzione la situazione di una meritoria categoria di insegnanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fra i professori di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori statali di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito con legge 25 luglio 1952, n. 1059, debbono intendersi compresi gli insegnanti di ruolo e non di ruolo di storia dell'arte nei licei classici.

ART. 2.

Limitatamente alla composizione della Commissione giudicatrice degli esami di maturità classica, per la disciplina o le discipline rappresentate dal membro interno non possono essere nominati altri commissari.

ART. 3.

La presente legge ha effetto a partire dall'anno scolastico 1959-60.